



Iginio Sorbino
Dottore Commercialista
Revisore Contabile
igino@studiosorbino.com
<http://www.studiosorbino.com>

Novità e Ultimi Provvedimenti di interesse generale

Ai gentili clienti e Loro Sedi

Riportiamo in breve le ultime novità ed i provvedimenti d'interesse generale emanati che potrebbero interessare ai lettori:

- **Antiriciclaggio**

Dlgs 10 dicembre 2024, n. 211 (GU 2 gennaio 2025, n. 1)

Denaro contante: nuove regole per i controlli in fase di entrata e uscita dalla Ue

Il provvedimento normativo, **in vigore dal 17 gennaio 2025**, recepisce nel nostro ordinamento le **disposizioni** del Regolamento Ue 23 ottobre 2018, n. 2018/1672 relativo ai **controlli sul denaro contante in entrata e in uscita dalla Ue**. Invero, l'Italia ha optato – come consente il considerando n. 9 del Regolamento citato – di estendere i cennati obblighi anche per i trasferimenti all'interno della Ue (articolo 3, comma 1, Dlgs 19 novembre 2008, n. 195). Il fine è quello di **rafforzare i controlli doganali in materia valutaria**, per contrastare i fenomeni di riciclaggio di denaro e di finanziamento al terrorismo, mediante l'allargamento della definizione di «denaro contante» da dichiarare alle competenti autorità. Viene previsto – mediante modifiche al Dlgs 195/2008 – che nell'ambito dei controlli fissati dalla normativa valutaria rientrino non solo le monete e le banconote, ma anche gli assegni, le monete d'oro e le carte prepagate non nominative.

Tra le varie disposizioni, si segnalano le seguenti:

- il trasferimento di oro da o verso l'estero ovvero il commercio di oro ovvero ogni altra operazione in oro anche a titolo gratuito, a prescindere dalla consegna materiale dell'oro (come nelle ipotesi di cessioni tramite certificati) è oggetto di dichiarazione all'Unità di informazione finanziaria per l'Italia, qualora il valore dell'operazione risulti

di importo **pari o superiore a 10.000 euro** (al pari del trasferimento di denaro «accompagnato», da dichiarare presso l'agenzia delle Dogane; cfr. articolo 3, Dlgs 195/2008). La dichiarazione è dovuta anche per le operazioni eseguite nel corso del mese solare con la medesima controparte qualora esse siano singolarmente **pari o superiori a 2.500 euro** e complessivamente pari o superiori al valore economico. È obbligato alla dichiarazione il soggetto che, a qualsiasi titolo, trasferisce l'oro; se parte dell'operazione è una banca o un operatore professionale in oro, spetta agli stessi l'obbligo dichiarativo (è esclusa la Banca d'Italia), sia che operino per conto proprio sia che operino per conto di terzi. La dichiarazione dev'essere effettuata senza indugio e comunque **non oltre il mese successivo** alla data di compimento dell'operazione. Nel caso di trasferimento di oro al seguito verso l'estero, la dichiarazione va effettuata prima dell'attraversamento della frontiera;

- al fine di agevolare i controlli, viene istituito un **registro degli operatori professionali in oro**. Nello specifico, l'esercizio in modo professionale del commercio di oro è riservato a società di capitali, che dovranno effettuare una specifica comunicazione all'Organismo degli agenti e mediatori, il quale istituirà un apposito registro in cui iscrivere tutti i soggetti che posseggono particolari requisiti di professionalità;

- è posto in capo all'Unità di informazione finanziaria per l'Italia l'obbligo, da assolvere mediante la pubblicazione in GU, di emanare un provvedimento recante le istruzioni volte a precisare le operazioni oggetto di dichiarazione, i contenuti e le modalità di invio della dichiarazione stessa;

- viene introdotta la nozione di «**denaro contante non accompagnato**», da intendersi il denaro contante che rientri in una qualsiasi tipologia di spedizione ovvero in un plico postale o equivalente senza una persona fisica che lo porti con sé, nel bagaglio o nel mezzo di trasporto. Si precisa che l'obbligo di presentare una dichiarazione informativa all'agenzia delle Dogane, da parte del mittente o del destinatario o di un rispettivo rappresentante, sorge solo qualora nel corso dell'attività di controllo di plico postale o equivalente, di spedizioni di merci, di bagagli non accompagnati o di qualsiasi altra tipologia di spedizione, venga rinvenuto denaro non accompagnato da e verso il territorio nazionale di importo **pari o superiore a 10.000 euro** (secondo il quadro normativo precedente, la dichiarazione andava consegnata a Poste italiane Spa o ai fornitori di servizi postali all'atto della spedizione o nelle 48 ore successive al ricevimento);

- sono previste **sanzioni**, proporzionate agli importi interessati (fino al 70% dell'importo eccedente la soglia di 10.000 euro, non dichiarato da parte del soggetto obbligato), per l'**omessa dichiarazione** e per la **dichiarazione inesatta**. Inoltre, il nuovo articolo 3-bis, Dlgs 195/2008 dispone la possibilità, in capo alle Dogane, di trattenere temporaneamente (per un massimo di 30 giorni, procrastinabile fino a 90 giorni) il denaro contante (inteso come la valuta, gli strumenti negoziabili al portatore,

i beni utilizzati come riserve altamente liquide e le carte prepagate) in caso di inesatta od omessa dichiarazione, come pure nell'ipotesi in cui emergano indizi che il denaro contante, a prescindere dall'importo (anche inferiore a 10.000 euro), potrebbe essere correlato ad attività criminose.

- **Cooperative compliance**

Dm Economia e Finanze/Giustizia 12 novembre 2024, n. 212

(GU 3 gennaio 2025, n. 2)

Tax Control Framework: requisiti dei professionisti certificatori

Il decreto, **in vigore dal 18 gennaio 2025**, interviene in merito ai **requisiti dei professionisti** preposti al sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale (cd. *Tax control framework* o Tcf), propedeutico all'accesso al regime dell'**adempimento collaborativo** di cui al Dlgs 128/2015 (regime della *cooperative compliance*, come modificato dal Dlgs 221/2023).

In particolare, il decreto:

- prevede che l'attività di cui sopra sia riservata ai **oggetti iscritti nell'apposito elenco** tenuto dal Consiglio Nazionale Forense e dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
- individua i **requisiti** richiesti ai fini dell'iscrizione nell'elenco, i **compiti** e gli **adempimenti** dei professionisti incaricati.

I professionisti, al fine dell'iscrizione all'apposito elenco tenuto dai relativi Consigli Nazionali, dovranno risultare iscritti all'Albo professionale di appartenenza da più di cinque anni ed essere in possesso dei requisiti:

a) di **onorabilità**. Si tratta dei soggetti che: i) non sono stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena per i reati indicati nell'articolo 94, comma 1, Dlgs 36/2023, per quelli di cui al libro II, titolo VII, capo III, e per i delitti di cui all'articolo 640, comma 1, del Codice penale; ii) non integrano le cause di esclusione previste dall'articolo 94, comma 2, Dlgs 36/2023; iii) non si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 2382 del Codice civile;

b) di **professionalità**. Il professionista dev'essere in possesso di competenze in materia di: sistemi di controllo interno e di gestione dei rischi, principi contabili applicati dal soggetto incaricante nei periodi oggetto della certificazione e di diritto tributario. Il possesso del requisito di professionalità è attestato dall'Ordine professionale di appartenenza del professionista e il Mef, l'agenzia delle Entrate e i Consigli Nazionali individuano, di concerto tra loro, le modalità e i percorsi formativi per il rilascio dell'attestazione dell'Ordine.

Inoltre, il professionista abilitato deve risultare **indipendente** rispetto al soggetto che conferisce l'incarico (ad esempio, non deve aver partecipato all'elaborazione del Tcf né deve aver assistito o fornito consulenza fiscale all'impresa che conferisce l'incarico di certificazione). Inoltre, il professionista abilitato **non può detenere strumenti finanziari** emessi, garantiti o altrimenti oggetto di sostegno da parte di chi richiede la certificazione, delle società da quest'ultimo controllate, delle società che lo controllano o di quelle sottoposte a comune controllo, deve astenersi da qualsiasi operazione su tali strumenti e non deve avere su di essi alcun interesse rilevante e diretto, salvo che si tratti di interessi detenuti indirettamente attraverso regimi di investimento collettivo diversificati, compresi fondi gestiti, come fondi pensione o di assicurazione sulla vita. L'incarico per la certificazione può essere conferito al professionista da parte della stessa impresa per **non più di tre volte consecutive**. In tal caso, lo stesso professionista potrà essere nuovamente incaricato decorsi sei anni dalla sottoscrizione dell'ultima certificazione.

Ai fini della **valutazione** del sistema dei controlli interni, il professionista potrà adottare **due metodologie**, che danno luogo a valutazioni su due livelli: 1) le regole contenute nel «*Tax Compliance Model*» e, quindi, i processi generali di controllo (cd. *company level*); 2) i processi di controllo volti a mitigare singoli rischi (cd. *activity level*).

L'attività di certificazione del professionista si esplica in **tre fasi**:

- 1) la **definizione del perimetro** con identificazione dei fondamentali processi di controllo per la prevenzione dei rischi fiscali;
- 2) la **concreta valutazione del sistema** implementato dall'impresa e della corrispondenza tra processi di controllo e linee guida;
- 3) il **test di efficacia del sistema** che consenta di appurare la continuità e il corretto svolgimento dei processi di controllo.

La **certificazione** del controllo rilasciata dal professionista, che ha la funzione di attestare che l'impresa sia dotata di un efficace Tcf, ha **durata triennale**, salvo che si verifichino modifiche organizzative significative, e va aggiornata alla scadenza del triennio effettuando gli opportuni controlli di efficacia operativa dei controlli generali e di singolo rischio (cd. *Test of operating effectiveness* o Toe).

- **Provvedimento agenzia delle Entrate 10 gennaio 2025**

Tax Control Framework: approvate le linee guida

L'articolo 3, Dlgs 128/2015 ha introdotto nell'ordinamento il regime di **adempimento collaborativo** al fine di promuovere forme di comunicazione e di cooperazione rafforzata tra l'Amministrazione finanziaria e i contribuenti **dotati di un sistema di**

rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale (Tcf). Il regime di adempimento collaborativo comporta l'assunzione di impegni sia per l'agenzia delle Entrate sia per i contribuenti ammessi e risponde ad esigenze di certezza e stabilità nell'applicazione della norma tributaria e di riduzione del contenzioso.

In tale contesto, la legge 111/2023 (Delega al Governo per la riforma fiscale) ha inteso potenziare il regime di adempimento collaborativo con interventi mirati ad ampliare la platea dei contribuenti eleggibili e a rafforzare ulteriormente gli effetti premiali dell'istituto; a tal fine è stato emanato il Dlgs 221/2023 (modificato dal Dlgs 108/2024) che ha dato un posto di rilievo alle **misure volte a rafforzare l'efficacia del sistema** di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale e ad agevolarne l'adozione da parte di una platea sempre più ampia di imprese. In particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera a), Dlgs 221/2023 ha previsto, a carico degli operatori che intendono aderire al regime, l'**obbligo di certificazione del sistema di controllo del rischio fiscale**, anche in ordine alla sua conformità ai principi contabili. L'articolo 1, comma 2, Dlgs 108/2024 ha, inoltre, introdotto, a carico dei soggetti esonerati dalla presentazione della certificazione – in quanto già ammessi al regime o che hanno presentato istanza antecedentemente alla data di entrata in vigore dello stesso Dlgs 108 – l'obbligo di attestare l'efficacia operativa del sistema di controllo del rischio fiscale, secondo modalità definite con apposito Dm. Al fine di incentivare la standardizzazione dei Tcf, l'agenzia delle Entrate ha pubblicato, con il provvedimento in esame, apposite **linee guida** contenenti corpose indicazioni per **la costruzione e l'aggiornamento di un efficace Tcf e per la certificazione e l'attestazione dell'efficacia operativa**. In particolare, il provvedimento individua le linee guida per la redazione del documento che disciplina il sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale (cd. *Tax compliance model* - Tcm) e per la compilazione della «Mappa dei Rischi e dei Controlli Fiscali» dei contribuenti appartenenti al settore industriale, oltre a fornire specifiche indicazioni su controlli e adempimenti che ci si attende vengano posti in essere per la certificazione del Tcf.

- **Irpef**

Dpr 13 novembre 2024, n. 213 (GU 7 gennaio 2025, n. 4)

8 per mille devoluto allo Stato: nuovi criteri per l'utilizzazione

Il decreto **modifica i criteri e le procedure per l'utilizzazione della quota dell'8 per mille dell'Irpef devoluta allo Stato**, previsti dal Dpr 10 marzo 1998, n. 76.

Le **novità** più significative attengono:

1) all'**ampliamento** degli **interventi ammessi** alla ripartizione della quota. Ad esempio, vengono inseriti gli interventi per il recupero delle tossicodipendenze e delle

altre dipendenze patologiche, al fine di un reinserimento sociale e lavorativo, e l'assistenza ai minori stranieri non accompagnati;

2) alla **modifica** dei **requisiti oggettivi e soggettivi** (in taluni casi posseduti dal legale rappresentante, dagli amministratori e dal responsabile tecnico della gestione dell'intervento), al fine dell'accesso alla ripartizione della quota. Quanto a quelli oggettivi, i richiedenti devono comprovare il possesso, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:

- essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte, delle tasse e delle assicurazioni sociali, nonché nei casi previsti dalla legge, all'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro;
- non essere incorsi nella revoca, totale o parziale, di conferimenti di quote dell'8 per mille, negli ultimi cinque anni;
- agire in base a uno Statuto che comprenda espressamente tra le finalità istituzionali anche taluni interventi e documentare di avere svolto negli ultimi tre anni attività previste meritevoli per un importo pari al contributo richiesto;
- essere costituiti ed effettivamente operanti da almeno tre anni;
- avere individuato un responsabile tecnico della gestione dell'intervento in possesso dei titoli di studio e professionali necessari per l'esecuzione dell'intervento;
- avere le capacità finanziarie, di cui alla dichiarazione rilasciata da un istituto bancario;
- non avere riportato condanna, ancorché non definitiva, o applicazione di pena concordata per delitti non colposi, salva la riabilitazione;
- avere un numero di interventi ancora da concludere non superiore a due;
- essere in regola con la restituzione della quota di contributi dell'8 per mille derivante da provvedimenti di revoca, decadenza, restituzione dei risparmi di spesa o da rinuncia;

3) alla **redazione** delle **domande per gli interventi ammessi**, salvo casi di esenzione, in conformità alle linee guida e ai moduli resi disponibili nell'apposita sezione dedicata all'8 per mille sul sito istituzionale del Consiglio dei Ministri.

Cambiano anche i criteri di ripartizione delle risorse disponibili: la quota è ripartita in misura proporzionale alle scelte dei contribuenti tra le tipologie d'intervento ammesse all'8 per mille. Per le risorse residue, relative alle scelte non espresse, il Consiglio dei Ministri può deliberare, entro il 30 novembre di ogni anno, la destinazione dei corrispondenti importi a specifiche tipologie d'intervento. In assenza di deliberazione, la somma è distribuita tra le tipologie d'intervento in proporzione alle scelte effettuate dai contribuenti.

- **Enti locali**

Dm Interno 24 dicembre 2024 (GU 3 gennaio 2025, n. 2)

Bilancio previsionale 2025-2027: proroga del termine per l'approvazione

Il decreto **proroga al 28 febbraio 2025 il termine per l'approvazione, da parte degli enti locali, del bilancio di previsione** relativo al triennio **2025-2027**.

Tenuto conto che talune delibere non sono legate alle tempistiche di deliberazione dei bilanci degli enti locali, l'Ifel con il comunicato 20 dicembre 2024 ha ricordato che restano fermi:

- il termine per approvare le delibere in materia di Tari e tariffa corrispettiva (per piani finanziari-regolamenti-tariffe), fissato al 30 aprile di ciascun anno ovvero alla data di deliberazione del bilancio di previsione se successiva (articolo 3, comma 5-quinquies, Dl 228/2021);

- il termine per approvare le delibere comunali per la modifica degli scaglioni e delle aliquote delle addizionali comunali dell'Irpef per il periodo d'imposta 2025, fissato al 15 aprile 2025 dalla legge di Bilancio 2025 (articolo 1, commi 750-752, legge 207/2024). Ciò al fine di consentire ai Comuni di recepire i nuovi scaglioni dell'Irpef (articolo 11, comma 1 del Tuir), qualora non intendano mantenere la previgente articolazione in quattro scaglioni. Si ricorda, infatti, che, in assenza di una delibera approvata nei termini, l'addizionale comunale dell'Irpef si applica sulla base degli scaglioni di reddito e delle aliquote già vigenti nell'anno precedente a quello di riferimento.

- **Società**

Cndcec, Norme di comportamento del Collegio sindacale, 27 dicembre 2024

Sindaci di società: dal 2025 nuove disposizioni deontologiche

I documenti del Cndcec, **applicabili dal 2025, rinnovano le disposizioni deontologiche per l'attività di sindaco di società quote e non quotate**.

I nuovi contenuti recepiscono le novità normative che hanno interessato, anche indirettamente, gli organi societari.

Ad esempio, viene evidenziata l'attività che l'organo deve svolgere – fermi restando gli obblighi di cui all'articolo 2403 del Codice civile – in relazione alla **rendicontazione di sostenibilità** (di cui al Dlgs 125/2024) e alle nuove disposizioni introdotte al **Codice della crisi d'impresa** (Dlgs 14/2019, come integrato e corretto dal Dlgs 136/2024). Tra queste ultime ricordiamo l'inclusione del revisore legale tra i

soggetti tenuti alla segnalazione all'organo amministrativo (articolo 25-octies, Dlgs 14/2019) delle situazioni di crisi, il quale si coordinerà con il sindaco. Nello specifico: il Collegio sindacale scambierà informazioni e si coordinerà con il revisore legale, al fine di verificare se questi abbia già provveduto ad evitare eventuali sovrapposizioni; la segnalazione del revisore, tuttavia, non esonera il Collegio sindacale dal dover procedere, a sua volta, in piena autonomia, per cui, qualora il soggetto incaricato della revisione legale abbia effettuato la segnalazione per primo, il Collegio sindacale, se ne condivide il contenuto, può procedere alla sua ratifica, effettuando a sua volta la segnalazione; se, invece, non condivide il contenuto, nel più breve tempo possibile, promuove un incontro con il revisore, informando l'organo amministrativo.

Da notare che l'obbligo di segnalazione all'organo amministrativo scatta nel momento in cui sussistono i **presupposti dello stato di crisi**, mediante la rilevazione tempestiva della perdita della continuità, e **non in una situazione di mero squilibrio**. Resta comunque obbligatoria la **vigilanza sull'adeguatezza degli assetti organizzativi** (articolo 2086, comma 2, del Codice civile), anche al fine del raggiungimento degli scopi di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, Dlgs 14/2019.

Nessun obbligo deriva, invece, dalla segnalazione effettuata dal **creditore pubblico qualificato** (articolo 25-novies, Dlgs 14/2019): il sindaco dovrà innanzitutto valutare se la segnalazione, unitamente ad altri indizi, integri il ricorrere dei presupposti di uno stato di crisi o insolvenza e poi dovrà verificare anche l'attualità della segnalazione, posto che l'organo amministrativo, nel frattempo, ben potrebbe aver fatto ricorso ad altri strumenti che consentano lo stralcio del debito tributario o contributivo.

Infine, viene chiarito il compito del sindaco in caso di formulazione da parte del debitore, di una **proposta di accordo transattivo** (articolo 23, comma 2-bis, Dlgs 14/2019): in questo caso sorgerà l'obbligo di vigilare che il professionista indipendente attesti la maggiore convenienza della proposta rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale e che il revisore rilasci la propria relazione sulla completezza e sulla veridicità dei dati aziendali.

- **Iva**
Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 8 gennaio 2025, n. 2
Gestione di un Palasport: non si applica il regime di esenzione

Si applica il **regime di esenzione Iva alle prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport, rese da organismi senza scopo di lucro**, inclusi gli enti sportivi dilettantistici di cui all'articolo 6, Dlgs 28 febbraio 2021, n. 36 (articolo 36-bis, Dl 75/2023). Come noto, le norme agevolative sono oggetto di «stretta interpretazione», nel senso che «*non sono in alcun modo applicabili a casi e situazioni non riconducibili al relativo significato letterale*» (Corte di Cassazione, sentenza

11373/2015; cfr. anche Corte di Giustizia Ue, sentenza 10 dicembre 2020, causa C-488/18).

Anche l'articolo 132, paragrafo 1, lettera m), Direttiva 2006/112/Ce dispone che gli Stati membri esentino «*talune prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell'educazione fisica, fornite da organismi senza fini di lucro alle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica*».

Nella nozione di «organismi senza fini di lucro» possono ritenersi ricompresi gli enti pubblici, e, con riferimento agli enti privati, gli enti senza scopo di lucro, come definiti nella circolare 26 marzo 2008, n. 27/E e nella circolare 10 dicembre 2010, n. 56/E.

A fronte, invece, di un contratto complesso che prevede molteplici prestazioni (custodia, pulizia e piccola manutenzione della struttura immobiliare, come pure controllo periodico dei dispositivi di emergenza e sicurezza e loro sostituzioni e reintegri, nonché concessione all'associazione sportiva ad effettuare pubblicità commerciale all'interno della struttura), derivanti dall'accordo di concessione in uso e gestione di un palazzetto dello sport (Palasport), stipulato tra un Comune e un'associazione sportiva dilettantistica dietro pagamento di un corrispettivo, **non** può operare il **regime di esenzione**: i corrispettivi devono essere fatturati con l'aliquota Iva ordinaria del 22%.

In tal senso si era espressa anche la risposta interpello 292/2008.

- **Registro**

Studio Notariato 20 dicembre 2024, n. 116-2024/T

Cessione di cubatura: si applica l'imposta proporzionale del 3%

Commentando le novità introdotte all'articolo 9, comma 3, della Tariffa, Parte I, allegata al Dpr 131/1986, ad opera del Dlgs 139/2024, il Notariato affronta il tema della **tassazione degli atti di trasferimento di diritti edificatori**. La norma dispone che si applichi l'imposta di **registro con l'aliquota del 3%** (quella applicabile a tutti «*gli atti diversi da quelli altrove indicati aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale*») anche ai «*contratti che trasferiscono diritti edificatori comunque denominati*».

In questo modo viene recepito il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza 9 giugno 2021, n. 16080, la quale ha affermato che la **cessione di cubatura non** si qualifica come **cessione di un diritto reale** (tassabile con aliquota al 9%), riconducendola, invece, nella categoria delle **cessioni di diritti obbligatori**. E ciò ancorché tale trasferimento sia oggetto di trascrizione ai sensi dell'articolo 2643 del Codice civile, al pari di altre fattispecie pacificamente trascrivibili e aventi

un'evidente natura obbligatoria (ad esempio, le locazioni ultranovennali e i contratti preliminari).

La natura obbligatoria, e non reale, è stata affermata anche dall'agenzia delle Entrate, anche se in tema di Iva, con la risposta interpello 69/2023, superando la precedente tesi espressa con la risoluzione 233/E/2009 e con la circolare 27/E/2012, paragrafo 3.1.

- **Agevolazioni**

- **Avviso Direzione generale Cinema e Audiovisivo-ministero della Cultura 30 dicembre 2024**

Tax credit musica: istanze online per le opere 2024

Con l'avviso pubblicato sul sito della Direzione generale Cinema e Audiovisivo il ministero della Cultura informa le imprese interessate al **tax credit musica** della **possibilità** di presentare la **domanda online**, utilizzando la procedura DGCOL, **dal 1° gennaio al 28 febbraio 2025 per le opere commercializzate nel 2024**.

Si ricorda che il **tax credit** musica è riconosciuto alle imprese produttrici di fonogrammi e videogrammi musicali, nonché alle imprese produttrici e organizzatrici di spettacoli di musica dal vivo, esistenti da almeno un anno prima della richiesta di accesso alla misura (articolo 7, comma 1, DI 91/2013). Per le disposizioni attuative si veda l'articolo 3, comma 2, decreto Mic/Mef 13 agosto 2021, come modificato dal decreto Mic/Mef 30 marzo 2023.

Unitamente all'invio della domanda online, è necessario **consegnare il supporto fisico** dell'opera, oggetto della richiesta di beneficio, alla Direzione generale Cinema e Audiovisivo a mezzo raccomandata A/R, indirizzata alla D.G. Cinema e audiovisivo – Servizio I – Tax credit Musica, oppure tramite consegna a mano, in busta chiusa, con indicazione «Allegato istanza credito d'imposta, art. 7 comma 6, del DL 91/2013 – D.I. 13 agosto 2021».

- **Comunicato agenzia delle Entrate 8 gennaio 2025**

Bonus pubblicità 2024: invio delle dichiarazioni sostitutive relative agli investimenti pubblicitari realizzati

I soggetti, che hanno presentato la comunicazione per l'accesso al bonus pubblicità per l'anno 2024 (articolo 57-bis, DI 50/2017), possono presentare – **tra il 9 gennaio 2025 e il 10 febbraio 2025** (termine prorogato dal provvedimento Capo del Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria 20 dicembre 2024) – le **dichiarazioni sostitutive relative agli investimenti pubblicitari realizzati** nel medesimo anno.

Il modello va inviato telematicamente, utilizzando i servizi telematici dell'agenzia delle Entrate, attraverso l'apposita procedura disponibile nella sezione dell'area riservata

«Servizi per» alla voce «Comunicare», accessibile con Sistema Pubblico di Identità Digitale (Spid), Carta Nazionale dei Servizi (Cns) o Carta d'Identità Elettronica (Cie).

- **Comunicato relativo al Dm Imprese e Made in Italy 20 dicembre 2024**

(GU 4 gennaio 2025, n. 3)

Agevolazioni alle imprese: variazione del tasso di attualizzazione e rivalutazione

Il decreto concerne la **variazione del tasso di attualizzazione/rivalutazione** ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese: a partire **dal 1° gennaio 2025** – in conformità alla Comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/0 (GUUE 19 gennaio 2008, n. 14) – il **tasso** da applicare è pari al **3,71%**.

L'aggiornamento del tasso viene effettuato su base annua e comunque ogni volta che il tasso medio, calcolato nei tre mesi precedenti, si discosti di più del 15% dal tasso valido in quel momento.

- **Riscossione**

Circolare Inps 3 gennaio 2025, n. 1

Variazione dal 1° gennaio del saggio di interesse legale

L'Inps ricorda che il Dm 10 dicembre 2024 ha fissato il **saggio di interesse legale** (articolo 1284 del Codice civile) nella misura del **2%, con decorrenza dal 1° gennaio 2025**.

La variazione opera, tra l'altro, al fine di determinare le somme aggiuntive dovute in caso di **omesso o ritardato versamento dei contributi** previdenziali (articolo 116, commi 8 e 15, legge 388/2000).

- **Risoluzione agenzia delle Entrate 9 gennaio 2025, n. 1/E**

Ravvedimento speciale 2018-2022: compilazione del modello F24

L'agenzia delle Entrate fornisce le seguenti indicazioni circa la **modalità di compilazione del modello F24** in ipotesi di **adesione al ravvedimento speciale 2018-2022** (articolo 2-quater, comma 8, Dl 113/2024) da parte di una **società in regime di trasparenza** o di un'**associazione** (articoli 5, 115 e 116 del Tuir):

- se il versamento dell'imposta sostitutiva (di imposte sui redditi e relative addizionali) viene effettuato dai **soci/associati**, per la quota di rispettiva competenza, questi dovranno indicare: a) negli appositi campi della sezione «Contribuente», il codice fiscale e i dati anagrafici del socio o associato; b) nel campo «Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare», il codice fiscale della società o associazione; c) nel campo «codice identificativo» il codice «73», che viene ridenominato «73 - Contribuente - Società»;

- se il versamento dell'imposta sostitutiva (di imposte sui redditi e relative addizionali) viene eseguito dalla **società/associazione**, occorrerà indicare il codice tributo «4075» (indipendentemente dalla compagine sociale), e il versamento dovrà riferirsi all'intero ammontare dell'imposta dovuta, anche se effettuato in forma rateale. Per il versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irap (che necessariamente dev'essere eseguito dalla società/associazione) va utilizzato il codice tributo «4076».

Si ricorda che il ravvedimento speciale è la sanatoria relativa al periodo 2018-2022 (uno o più di detti periodi d'imposta) riservato ai soggetti Isa che hanno aderito al Concordato preventivo biennale entro il 31 ottobre 2024, ovvero entro il maggior termine del 12 dicembre 2024, e che hanno applicato gli Indici sintetici di affidabilità fiscale negli anni del quinquennio menzionato.

Le precisazioni integrano quanto disposto dal provvedimento agenzia delle Entrate 4 novembre 2024, n. 403886 a seguito della possibilità, offerta dall'articolo 7, comma 1, lettera a-bis), DI 155/2024, di eseguire il versamento dell'imposta sostitutiva direttamente da parte della società o dell'associazione.

Da ultimo, va anche rammentato che l'imposta sostitutiva, riferita a ciascun periodo d'imposta per cui s'intende aderire alla sanatoria, dev'essere versata entro il 31 marzo 2025, in unica soluzione, ovvero, a partire dal 31 marzo 2025, mediante pagamento rateale in un massimo di 24 rate mensili di pari importo maggiorate di interessi calcolati al tasso legale.

- **Risoluzione agenzia delle Entrate 10 gennaio 2025, n. 2/E**

Dichiarazione di successione: nuovi codici tributo per il versamento e ridenominazione di altri

Il Dlgs 139/2024 ha modificato, tra l'altro, l'articolo 33, Dlgs 346/1990 (Tus), prevedendo che «i soggetti obbligati al pagamento autoliquidano l'imposta in base alla dichiarazione della successione», come pure l'articolo 37, disponendo che «il contribuente esegue il pagamento dell'imposta autoliquidata [...] entro novanta giorni dal termine di presentazione della dichiarazione». Inoltre, il medesimo articolo 33 stabilisce che «nel caso in cui risulti dovuta una maggiore imposta, l'ufficio notifica apposito avviso di liquidazione nel termine di decadenza di due anni dalla data di presentazione della dichiarazione della successione, con l'invito a effettuare il pagamento entro sessanta giorni».

È ammesso anche il pagamento rateale, ai sensi dell'articolo 38 del Tus, ove si preveda che «il contribuente può eseguire il pagamento dell'imposta sulle successioni autoliquidata ai sensi dell'articolo 33, nella misura non inferiore al 20 per cento entro il termine di cui all'articolo 37 e, per il rimanente importo, in un numero di otto rate trimestrali ovvero, per importi superiori a 20.000 euro, in un numero massimo di dodici rate trimestrali, fornendo apposita comunicazione in sede di dichiarazione

della successione. La dilazione non è ammessa per importi inferiori a 1.000 euro. Sugli importi dilazionati sono dovuti gli interessi, calcolati dal primo giorno successivo al pagamento del 20 per cento dell'imposta autoliquidata ai sensi dell'articolo 33».

Adeguandosi al dettato normativo, applicabile alle **dichiarazioni di successione aperte dal 1° gennaio 2025**, il documento di prassi in esame:

1) istituisce i seguenti **codici tributo per il versamento**, tramite il modello F24, delle somme dovute in relazione alla dichiarazione di successione:

- **1539** denominato «Successioni - Imposta sulle successioni - autoliquidazione» (quale anno di riferimento si indica quello del decesso);

- **1635** denominato «Successioni - Imposta sulle successioni - interessi pagamento rateale»;

- **1549** denominato «Successioni - Tardiva presentazione della dichiarazione di successione - Sanzione da ravvedimento - imposta sulle successioni - art. 13 d.lgs. n. 472/1997» (da utilizzare in ipotesi di ravvedimento operoso, ai sensi dell'articolo 13, Dlgs 472/1997, per tardiva presentazione della dichiarazione di successione di cui all'articolo 50 del Tus; il ravvedimento opera dal 1° gennaio 2026, ai sensi dell'articolo 47, Dlgs 173/2024);

2) effettua la **ridenominazione** dei seguenti **codici tributo esistenti** (istituiti con la risoluzione 25 marzo 2016, n. 16/E):

- **1535** denominato «Successioni - Sanzione da ravvedimento - imposte e tasse ipotecarie e catastali e imposta sulle successioni - art. 13 d.lgs. n. 472/1997» (il versamento degli interessi dovuti in ipotesi di ravvedimento è eseguito con il codice tributo già esistente 1537 denominato «Successioni - Interessi da ravvedimento - art. 13 d.lgs. n. 472/1997»);

- **1532** denominato «Successioni - Tasse per i servizi ipotecari e catastali»;

- **1567** denominato «Atti pubblici - Tasse per i servizi ipotecari e catastali»;

- **A142** denominato «Atti pubblici - Successioni - Tasse per i servizi ipotecari e catastali - Somme liquidate da ufficio».

Inoltre, per consentire il versamento delle somme dovute a seguito degli avvisi di liquidazione emessi dagli Uffici viene istituito il codice tributo, da utilizzare esclusivamente mediante il modello F24, **A139** denominato «Successioni - Sanzione imposta sulle successioni - Avviso di liquidazione dell'imposta - Art. 33, comma 3, del TUS».

Viene altresì ridenominato il codice tributo, come di seguito indicato: **A150** denominato «Successioni - Sanzione per tardiva presentazione della dichiarazione di

successione - Avviso di liquidazione - Art. 50 del TUS» (il versamento degli interessi dovuti a seguito degli avvisi di liquidazione emessi dagli Uffici è eseguito con il codice tributo già esistente A152 denominato «Successioni - Interessi - Avviso di liquidazione dell'imposta»).

*Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti*